

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO VIII - Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Sezione Scuola Secondaria II grado

PROT. n. AOOSPBR REG.UFF. 10136/C1b/USC.

Brindisi, li 29 ottobre 2012

IL DIRIGENTE

- VISTI** i propri decreti n. 7383 del 31/08/2012 e n. 8643 del 7/9/2012, riguardanti le operazioni di mobilità annuale per l'anno scolastico 2012/13 del personale docente nella scuola secondaria di II grado, nei termini e modi di cui al CCNI 8/6/2012;
- VISTI** in particolare i provvedimenti di utilizzazione di docenti presso il Liceo Musicale, disposti sulla base delle specifiche graduatorie degli aspiranti a tale tipologia di utilizzazione, (pubblicate in via definitiva in data 29/8/2012);
- RILEVATO** che nelle graduatorie relative a "Pianoforte" e "Laboratorio musica d'insieme" risultano iscritte le docenti CAVALLO Cinzia e CUCINELLI Maristella, avendo le stesse dichiarato, nelle rispettive domande di utilizzazione, di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai predetti insegnamenti, per aver svolto attività didattica nell'anno scolastico 2011/12 per l'insegnamento di pianoforte presso il Liceo Musicale su "progetto didattico" istituito dalla Scuola con riferimento alla legge 440/97;
- CONSIDERATO** che, a seguito di accertamenti amministrativi in ordine al possesso dei requisiti per la legittima utilizzazione nel Liceo Musicale, è emerso, invece, che le finalità del progetto dichiarato dalle summenzionate docenti si sono in realtà concretizzate nei limiti della mera esigenza di sostituire il personale titolare assente, al fine di "*assicurare la continuità dell'attività didattica in caso di assenza dei docenti curricolari*", tanto vero che, peraltro, la prefigurata "attività progettuale" dichiarata dalle due docenti è rimasta senza alcuna remunerazione aggiuntiva, (contrariamente ai normali canoni che caratterizzano tale forma di attività professionale, certamente "supplementare" rispetto alla prestazione lavorativa di base);
- RITENUTO**, per le suesposte motivazioni, che il suddetto "progetto didattico" non è conforme ai precisi dettami della legge n. 440/97, la quale, nel configurare tali particolari attività aggiuntive (extracurricolari), ne individua e riconosce una valenza assolutamente integrativa della normale attività curricolare, tal che espressamente prevede che esse sono finalizzate all'arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa, e sono perciò teleologicamente miranti all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, ragion per cui esse devono comunque realizzarsi, in concreto, con attività aggiuntive regolarmente programmate e costanti nel tempo, e non essere, invece, limitate e circoscritte (già nella loro "previsione"!) ad eventi meramente contingenti, quali la mera sostituzione dei docenti titolari, di cui si deve, di fatto, e per esigenze di "continuità", solo proseguire il normale programma di lezioni;
- VISTE** le note n. 8931 e 8977 del 4/10/2012, con cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 e segg. della L.241/90, è stato notificato alle docenti in oggetto l'avvio del procedimento teso alla formale adozione dei provvedimenti, nei loro confronti, assumibili in autotutela a seguito degli accertamenti come sopra descritti;
- LETTE e RITENUTE** inconferenti le "controdeduzioni" fatte pervenire dalle summenzionate docenti, attraverso cui, in buona sostanza, si intende sostenere che il progetto didattico in questione, (che avrebbe comportato un impegno di n. 25 ore complessive, (peraltro non riscontrate negli atti e documenti fatti pervenire a quest'Ufficio!), avrebbe, a loro dire, realizzato appieno l'ampliamento dell'offerta formativa, perfino consentendo agli alunni di conseguire riconoscimenti nella partecipazione a vari concorsi, il cui merito è oggettivamente da attribuire, piuttosto, all'impegno profuso dai docenti curricolari, e non all'esiguo numero di lezioni impartite nella temporanea sostituzione di questi;
- CONSIDERATO**, in conclusione, che l'attività didattica svolta nel caso di specie sotto la denominazione di "attività progettuale" ma in realtà concretizzatasi nella mera sostituzione dei titolari temporaneamente assenti, rientra nella normale procedura delle supplenze, e perciò non si identifica nella particolare configurazione giuridica delle attività progettuali ed alle connesse, specifiche

finalità perseguite dalla legge 440/97, né a queste può assimilarsi, rimanendone del tutto estranea, non potendosi nemmeno vantare alcuna “equiparazione” alle stesse, al fine di conseguire gli effetti in relazione ad altre, varie procedure amministrative previste dall’ordinamento scolastico;

RITENUTO che, per le ragioni testè illustrate, le docenti summenzionate sono prive del requisito – normativamente previsto nel caso di insegnamento dello strumento musicale nel contesto dell’attività progettuale ex legge 440/97 - e pertanto deve ritenersi illegittima la loro inclusione nelle prefate graduatorie dei richiedenti l’utilizzazione per l’insegnamento di “Pianoforte” e “Laboratorio di musica d’insieme”, e, per illegittimità derivata, risultano parimenti viziati i correlativi provvedimenti di “utilizzazione” per l’a.s.2012-13;

CONSIDERATO che, per l’effetto, si deve procedere al loro depennamento dalle suddette graduatorie ed alla revoca dell’incarico di utilizzazione presso il Liceo Musicale;

TENUTO CONTO, infine, della comunicazione del Dirigente Scolastico dell’I.S. “Monticelli-Simone” relativa alla effettiva disponibilità delle ore di insegnamento delle discipline musicali presso il Liceo in questione, in base alle quali si rende necessario rettificare il numero di ore già assegnate ai docenti di “Chitarra” e “Violino” e procedere ad una redistribuzione delle ore di “Pianoforte” (n. 42), anche a seguito della revoca di cui sopra;

DECRETA

Art. 1 - Per i motivi esposti in premessa e per accertata illegittimità – (carenza dei requisiti normativamente prescritti in capo ai richiedenti) – dei provvedimenti antecedentemente assunti, come sopra citati, le prof.sse CAVALLO Cinzia (2.4.57 BR) e CUCINELLI Maristella (9.12.71 BR) sono depennate dalle graduatorie definitive dei docenti aspiranti all’utilizzazione per l’anno scolastico 2012-13 nel Liceo Musicale relative agli insegnamenti di “Pianoforte” e “Laboratorio di musica d’insieme”, pubblicate con nota n. 7383 del 29/8/2012; conseguentemente viene revocata l’utilizzazione sull’insegnamento di “Pianoforte” presso il Liceo Musicale disposta nei confronti delle interessate con i provvedimenti citati nelle premesse, assegnando n. 12 ore alla prof.ssa CAVALLO Cinzia e n. 1 ora alla prof.ssa CUCINELLI Maristella.

Art. 2 - Per effetto del precedente dispositivo e in considerazione delle ore effettivamente disponibili di Pianoforte, Chitarra e Violino, l’utilizzazione dei docenti aventi titolo su tali insegnamenti è così determinata:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	insegnamento	ore assegnate
EPIFANI	Maria Antonietta	26.04.57 BR	Pianoforte	11 h
CARROZZO	Francesco	22.02.68 BR	Pianoforte	8 h
CHIRILLI	Emma	13.04.72 BR	Pianoforte	18 h /Cattedra
NOSCHESE	Grazia Rita	19.01.66 BR	Pianoforte	5 h
LEONE	Gaetano	10.12.65 BR	Chitarra	10 h
SEMERARO	Vitalba	01.03.75 BA	Violino	8 h

F.to IL DIRIGENTE
Francesco CAPOBIANCO

ML/

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI -LORO SEDI
ALL’ALBO DELL’UFFICIO - S E D E